

Bancarotta per distrazione, non incide la compensabilità di crediti e debiti

In quella documentale, inoltre, non occorre alcun nesso tra falso in bilancio e dissesto della società

/ Maurizio MEOLI

La possibile compensazione tra reciproci crediti e debiti sussistenti tra società affittante/fallita e società affittuaria, nell'ambito di un contratto d'affitto d'azienda i cui canoni non risultino pagati, non presenta alcun rilievo rispetto all'integrazione della fattispecie di **bancarotta fraudolenta per distrazione**. Anche per la bancarotta fraudolenta documentale da falso in bilancio, inoltre, non è necessario alcun nesso di causalità (eziologico) tra la falsificazione e il dissesto della società.

Sono queste le principali indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza n. [29219](#) della Cassazione, depositata il 12 luglio scorso. Nel caso di specie, da quanto è dato desumere dalla sintetica motivazione, l'affitto dell'azienda di una srl, poi fallita, in favore di una società appositamente costituita, che, poi, non pagava i relativi canoni, e la falsificazione dei bilanci della srl medesima, valevano la condanna del relativo amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ex [artt. 216](#) comma 1 nn. 1 e 2 e [223](#) comma 1 del RD 267/42. Nel ricorso per Cassazione l'amministratore eccepiva, da un lato, l'**assenza di condotte "distrattive"** rispetto all'affitto d'azienda (relativamente al quale, peraltro, doveva valere la compensazione tra pagamento dei canoni e crediti vantati dalla fallita verso la società affittuaria), e, dall'altro, la mancanza di nesso di causalità tra la falsificazione del bilancio ed il dissesto della società.

La Suprema Corte reputa infondati entrambi i profili. In relazione alla **bancarotta fraudolenta per distrazione** si ricorda come il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), quale elemento oggettivo del reato di bancarotta distrattiva, possa realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura negoziale dell'atto con cui tale distacco si compie, né l'eventuale possibilità di recupero del bene attraverso l'esercizio delle azioni riconosciute a favore della curatela.

Costituiscono, quindi, condotte idonee ad integrare il fatto distrattivo: l'affitto di beni aziendali per un **canone incongruo** (cfr. Cass. n. [44891/2008](#)), soprattutto se stipulato per mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato in capo alla famiglia titolare della società fallenda (cfr. Cass. n. [49642/2009](#)) o, più genericamente, in favore di altro soggetto giuridico (cfr. Cass. n. [46508/2008](#)); la conclusione di contratti privi di contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori (cfr. Cass. n. [10742/2008](#)); la locazione di beni aziendali perfezionata nella immediatezza della

dichiarazione di fallimento senza la previsione di una **clausola risolutiva espressa** da far valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. [7201/2006](#)). In tutte queste ipotesi viene messo in pericolo l'oggetto giuridico del reato: ovvero la tutela dell'integrità del patrimonio del debitore in funzione dell'interesse dei creditori.

A fronte di ciò, quindi, è del tutto indifferente il fatto che l'azienda non sia stata trasferita con un atto traslativo, ma sia stata solo oggetto di **contratto di affitto**. Se, infatti, per distrazione deve intendersi la destinazione di un bene a finalità diverse dal raggiungimento degli scopi sociali, è evidente che l'affitto di un complesso aziendale cui corrisponda il mancato versamento dei canoni per tutta la sua durata integra la fattispecie in questione, avendo l'amministratore sottratto alla società una risorsa essenziale per il perseguimento dell'oggetto sociale senza che a ciò corrisponda il beneficio del ricevimento dei flussi finanziari derivanti dal pagamento del corrispettivo.

Rispetto all'integrazione della fattispecie, inoltre, l'amministratore della società affittante/fallita, a fronte dell'inadempimento rispetto all'**obbligo dell'affittuaria** di pagare i canoni, non può invocare, in ragione dell'esistenza di debiti verso la stessa, l'[art. 56](#) comma 1 del RD 267/42, ai sensi del quale "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento". Ciò sia perché il reato si è consumato con la dichiarazione di fallimento, sia perché a far valere la compensazione avrebbe dovuto essere la società affittuaria (quale creditore della fallita).

Con riguardo, poi, alla **bancarotta fraudolenta documentale** da falsificazione del bilancio societario – che, nel caso di specie, come evidenziato, riportava false acquisizioni di partecipazioni societarie – si sottolinea come per l'integrazione della fattispecie di cui all'[art. 216](#) comma 1 n. 2 del RD 267/42 non occorra alcun nesso di causalità tra la falsificazione del bilancio ed il dissesto economico.

Anche in relazione a tale delitto, infatti, vale il principio, più volte affermato in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (cfr. Cass. n. [11095/2014](#)), secondo il quale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa. Ciò perché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti assumono rilevanza penale **in qualsiasi tempo siano stati commessi** e, quindi, anche quando l'insolvenza ancora non si era manifestata.